

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
tribunalefederalesicilia@Ind.it
pec: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 400 TFT 38

DEL 24 MAGGIO 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella personale dell'Avv. Giulia Saitta, e con la presenza dell' A.B. Pietro Consagra, nella riunione del giorno 24 maggio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 80/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. CHRISTIAN DI FALCO (A.E. della Sezione di Ragusa)

La Procura Federale con nota 11067/777 pf15-16/AV/mf del 16 aprile 2016 notificata alla parte in epigrafe indicata ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

Il sig. Christian Di Falco, all'epoca dei fatti tesserato quale arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Ragusa, per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo omesso la dovuta collaborazione nei confronti degli organi di Giustizia sportiva federale, in quanto, sebbene convocato per due volte per rendere chiarimenti in ordine ai fatti verificatisi durante la gara dal medesimo

diretta, Palazzolo - Erg del campionato Allievi Regionali del 15.11.2015, non si presentava adducendo motivi di lavoro e non faceva pervenire alcun supplemento chiarificatore.

Rilevato che la parte deferita è stata regolarmente convocata all'udienza dibattimentale odierna;

Dato atto che la stessa non è presente, nè ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a suo scarico;

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabile la parte rinviata a giudizio, di quanto ad essa addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Christian Di Falco la sospensione per mesi sei con decorrenza dal 16/09/2016.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti ritiene che il soggetto deferito sia responsabile di quanto ascrittogli.

In particolare si evidenzia che il sig. Christian Di Falco, all'epoca dei fatti A.E. effettivo presso la Sezione AIA di Ragusa, in data 15.11.2015 ebbe a dirigere la gara Palazzolo - Erg valevole per il Campionato Regionale Allievi.

A seguito del reclamo proposto dalla società F.C. Palazzolo avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in ragione dei motivi di gravame, ebbe a convocare, per ben due volte, il predetto direttore di gara, al fine di rendere chiarimenti in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara da lui diretta.

Il predetto direttore di gara, di contro, non si presentò dinanzi alla CSAT a rendere i chiesti chiarimenti adducendo, in entrambe le circostanze, improrogabili motivi di lavoro, per cui gli fu chiesto specifico supplemento referto che ancora una volta non fece pervenire senza peraltro addurre alcuna giustificazione.

In ragione di tale comportamento omissivo ed antiregolamentare posto in essere dal sig. Christian Di Falco vanno accolte le richieste della Procura Federale dovendosi tenere conto, ai fini della quantificazione della sanzione, del principio di afflittività considerata la sospensione dell'attività durante il periodo estivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge:

al Sig. Christian Di Falco, Arbitro Effettivo, all'epoca dei fatti, presso la Sezione AIA di Ragusa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., in relazione all'art. 1 bis commi 1,3 e 7 C.G.S. la sospensione fino a tutto il 31 gennaio 2017.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alla parte deferita, al Comitato Regionale Arbitri ed alla Sezione AIA di Ragusa e la sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 527/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. GEAR SPORT

Sig. GABRIELE FESTONE (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 5 calciatori tesserati per la A.S.D. GEAR SPORT, all'epoca dei fatti.

Campionato di C5 Serie C2, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/04/2016 prot. 10958/454 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito l'indicata Società, il Presidente sig. Gabriele Festone e i calciatori sigg. Filippo Azzolina, Andrea Berretta, Andrea Paolo Savoca, Mattia Pio Zingale e Filippo La Mattina, tesserati per la Società deferita all'epoca dei fatti, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti in merito, ma sono comparse all'udienza dibattimentale, fatta eccezione per i sigg. Savoca e La Mattina che hanno giustificato la propria assenza.

Il Presidente della Società deferita ha chiesto differimento al fine di provvedere alla ricerca ed al deposito dei certificati medici mancanti per l'anno 2014.

Il rappresentante della Procura Federale non si è opposto al chiesto rinvio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il rinvio per trattazione al 7 giugno 2016 ore 15.30.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella personale dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 24 maggio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 79/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SILVIO BARRACO (Calciatore - capitano della A.S.D. San Vito Lo Capo);

A.S.D. SAN VITO LO CAPO

Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato C2 regionale C5

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10853/170 pf15-16 SS/pp del 7 aprile 2016, il sig. Silvio Barraco, calciatore - capitano della A.S.D. San Vito Lo Capo, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare disputate dal San Vito Lo Capo il 28/02/2015, il 07/03/2015 e il 14/03/2015, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, inserendo il nominativo dell'allenatore non regolarmente tesserato sig. Vito Peraino.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la A.S.D. San Vito Lo Capo, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

4 giornate di squalifica a carico del calciatore-capitano sig. Silvio Barraco;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. San Vito Lo Capo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato C2 regionale C5 disputate dalla A.S.D. San Vito Lo Capo nelle date suindicate, rispettivamente contro Sporting P. C5, Cus Palermo e Capaci, nelle distinte di

gara è stato indicato quale allenatore il sig. Vito Peraino, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 111.873), non tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. San Vito Lo Capo, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Due giornate di squalifica a carico del sig. Silvio Barraco;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. San Vito Lo Capo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 89/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CALOGERO MANCUSO (Presidente A.S.D. Accademia Mazzarinese);

A.S.D. ACCADEMIA MAZZARINESE.

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^a categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9615/184 pf15-16 GC/vdb del 16 marzo 2016, il sig. Calogero Mancuso, Presidente della A.S.D. Accademia Mazzarinese, per la violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Reg. L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato un allenatore abilitato dal Settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato in occasione delle gare di campionato di 2^a categoria, girone "L", disputate in data 08/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015 rispettivamente contro le società Comunità Frontiera, Spartacus e Vallelunga ed ancora per avere sottoscritto le relative distinte di gara consegnate all'arbitro senza la prescritta superiore indicazione.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Accademia Mazzarinese, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Calogero Mancuso;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Accademia Mazzarinese.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^a categoria girone "L" disputate dalla A.S.D. Accademia Mazzarinese nelle date del 08/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015, nelle distinte di gara non è stato indicato un allenatore abilitato dal Settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Calogero Mancuso, peraltro sottoscrivendo le distinte di gara, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società di appartenenza, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Calogero Mancuso;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Accademia Mazzarinense.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 526/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ASSOPORTO MELILLI (già A.S.D. Assoporto C5)

Sig. FRANCESCO PAPALE (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 7 calciatori tesserati per la A.S.D. Assoporto Melilli, all'epoca dei fatti.

Campionato di C5 Serie C2, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 06/04/2016 prot. 10776/354 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 700,00 a carico della Società deferita;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Francesco Papale;
- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Alessandro Letta, Kevin Fiore, Stefano Lo Pinzino, Alfio Leandro Monaco, Corrado Pagliaro, Sebastiano Lancia, Giuseppe Marcuzzo, tesserati per la Società deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 700,00 (cinquecento/00) a carico della A.S.D. Assoporto Melilli (già Assoporto C5);

- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Francesco Papale;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Alessandro Ietta, Kevin Fiore, Stefano Lo Pinzino, Alfio Leandro Monaco, Corrado Pagliaro, Sebastiano Lancia, Giuseppe Marcuzzo tesserati per la A.S.D. Assoporto C5 (oggi A.S.D. Assoporto Melilli) all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24 maggio 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**